

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 26-1742

L.R. 63/78 Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per l'anno 2015.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

L'art. 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) prevede che *“Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi...”* Per tali finalità, *“La Regione può altresì provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri enti ed istituzioni particolarmente qualificati.”*

Tali finalità di carattere generale sono state puntualmente ribadite e sottolineate nei programmi di attività, in particolare si richiama il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, approvato con D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 (e relativa modificazione con D.G.R. n. 131-9455 del 28 agosto 2008), le cui disposizioni sono individuate per il triennio 2008-2010 e di cui ci si è avvalsi anche per l'anno 2011, 2012, 2013 e 2014 con D.G.R. n. 31-2148 del 6 giugno 2011 e D.G.R. n. 51-3652 del 28 marzo 2012.

Pur operando in una situazione di estrema criticità della finanza pubblica che caratterizza e condiziona pesantemente l'attuale fase, si ritiene, in base anche alle esigenze espresse dal mondo agricolo, assolutamente opportuno individuare alcune direttrici nell'azione della Regione Piemonte, garantendo una maggiore efficacia dei rapporti e dei collegamenti intercorrenti tra le attività di ricerca e le altre attività condotte dalla Direzione Agricoltura, rendendoli sempre più coerenti con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese.

In particolare si ritiene opportuno attivare nel 2015 collaborazioni tra organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza al fine di assicurare un'ampia ricaduta dei risultati dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola sulle aziende agricole piemontesi tramite il finanziamento dei progetti a regia regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a:

- migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico e di difesa delle colture agrarie;

A tal fine si ritiene opportuno ricorrere anche per l'anno 2015 alle disposizioni e alle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i., ritenendole tuttora valide ed attuali.

Considerato che il precedente regime di aiuto, di durata illimitata, riguardante i programmi di ricerca e sperimentazione, compreso nei vari regimi di aiuto autorizzati in data 21 febbraio 1980, di cui alla legge regionale 63/1978, è scaduto il 31 dicembre 2014, in virtù dell'adeguamento ai precedenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013, conformemente ai punti 188 e 189 di tali Orientamenti, per i quali tutti i regimi di aiuto devono avere una durata limitata nel tempo e non devono applicarsi per più di sette anni.

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Tenuto conto che l’attività oggetto di finanziamento regionale previsto da questo atto è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all’articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 1, secondo il quale gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione; paragrafo 8 secondo il quale l’intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.
- all’articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo il quale il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l’intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Considerato che, in relazione al precedente capoverso, la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i) prevede criteri e modalità coerenti e compatibili con quanto previsto agli artt. 21 e 31 del citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014.

Tenuto conto che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 31
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti “de minimis”, purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l’intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l’obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Ritenuto necessario che i beneficiari dell’aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf).

Considerato che ai sensi dell’articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l’attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Ritenuto necessario sospendere l'erogazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014).

Vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017";

ritenuto opportuno limitare l'onere per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2015 fino alla concorrenza dello stanziamento dell'UPB A17091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015;

ritenuto opportuno limitare ad € 249.000,00, a cui si farà fronte con l'assegnazione attualmente disposta sull'UPB A17091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2015 valutabile in € 499.000,00;

visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, per quanto specificato in premessa, gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola attivando nel 2015 in via prioritaria il finanziamento dei progetti a regia regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a:

- migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico e di difesa delle colture agrarie;

2) di avvalersi anche per l'anno 2015 delle disposizioni e delle linee obiettivo di cui al punto 3 (attività negoziale o a regia regionale) approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i., ritenendole tuttora valide ed attuali;

3) di stabilire che il finanziamento di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 1, secondo il quale gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo il quale il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

4) di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

5) di sospendere l'erogazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

6) di demandare alla Direzione Agricoltura l'attuazione delle disposizioni e degli indirizzi contenuti nella presente deliberazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

7) di disporre che il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2015, valutabile in € 499.000,00 sarà limitato ad € 249.000,00 a cui si farà fronte con l'assegnazione attualmente disposta sull'UPB A17091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)